



REGOLAMENTO di ATTUAZIONE delle DELEGAZIONI TERRITORIALI della DIPORTO *Asso.Na.Di.* – *Associazione Nazionale Diportisti Italiani*

Premesse

Il presente Regolamento di attuazione delle organizzazioni locali (d'ora in poi denominate delegazioni territoriali) della DIPORTO formato da 12 articoli, fa parte integrante dello statuto dell'Associazione ai sensi degli articoli 19 e 20 dello stesso.

Articolo 1

Principi generali

Il Consiglio direttivo della DIPORTO stabilisce con il presente regolamento le modalità di costituzione delle delegazioni territoriali e ne definisce il loro funzionamento ed i rapporti con gli organi sociali nazionali.

Articolo 2

Obiettivi e finalità

Le delegazioni territoriali hanno lo scopo di rappresentare l'associazione DIPORTO nelle zone di loro giurisdizione territoriale, per diffondere ed attuare gli scopi statutari nonché agevolare i contatti tra gli associati e fra questi e la DIPORTO nazionale.

Articolo 3

Costituzione

La costituzione delle delegazioni territoriali è definita dal presente regolamento. Le delegazioni territoriali si obbligano all'osservanza delle norme statutarie nazionali e delle delibere regolarmente adottate dal Consiglio direttivo nazionale. Possono costituirsi unicamente secondo lo statuto della DIPORTO, secondo le modalità stabilite nel presente regolamento e con delibera del Consiglio direttivo nazionale della DIPORTO.

Le Delegazioni devono astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le attività e le direttive degli Organi nazionali.

Articolo 4

Territorio

Per territorio, ai fini del presente regolamento, si intende l'unità geopolitica locale della Repubblica Italiana, ma anche territori extranazionali purché il coordinatore sia di origine italiana. Le Delegazioni possono costituirsi su tutto il territorio del paese ospite e devono operare, di norma, in ambito provinciale secondo gli scopi definiti nell'art. 2 dello statuto della DIPORTO. I loro aderenti sono esclusivamente soci dell'Associazione DIPORTO.

Su proposta del Consiglio Direttivo nazionale o su richiesta del coordinatore locale, la Delegazione provinciale può assumere la veste di Delegazione regionale.

Articolo 5

Modalità di costituzione

Il Consiglio direttivo nazionale, su richiesta di un promotore indirizzata al Presidente della DIPORTO ed inviata alla sede operativa nazionale, può autorizzare l'istituzione di delegazioni periferiche locali.

Le delegazioni locali, dovranno apporre su tutti i documenti, sulla corrispondenza, sul materiale pubblicitario ed altro, il logo dell'Associazione DIPORTO con la dicitura: "*DIPORTO Asso.Na.Di. Associazione Nazionale Diportisti Italiani - Delegazione Territoriale di*" seguita dal nome della provincia o dell'area geografica interessata.

Articolo 6

Organismi delle strutture periferiche

Le Delegazioni devono prevedere i seguenti organismi:

- a. L'Assemblea
- b. Il Consiglio
- c. Il Coordinatore

Articolo 7

Assemblea di delegazione

L'assemblea di delegazione è formata da tutti gli associati che hanno sede nel territorio della delegazione o che comunque facciano riferimento ad essa.

L'assemblea deve essere convocata dal Coordinatore almeno una volta all'anno, entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 60 giorni quando particolari esigenze lo richiedano. Essa delibera in merito: a) all'approvazione del bilancio consuntivo; b) all'elezione dei membri del Consiglio di delegazione. L'assemblea si costituisce regolarmente in prima convocazione con la presenza in proprio e per delega di almeno la metà degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati. Essa delibera a maggioranza semplice.

Articolo 8

Consiglio di Delegazione

Il Consiglio coadiuva il Coordinatore nelle attività della Delegazione. Dura in carica cinque anni e deve essere rinnovato due mesi prima delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale. Il Consiglio di Delegazione è formato da almeno tre membri e viene eletto dall'Assemblea di delegazione. Le candidature devono pervenire al Coordinatore, almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'assemblea. La votazione avverrà per alzata di mano o con scheda segreta e saranno eletti gli associati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Verrà redatto apposito verbale con le modalità dello svolgimento ed i risultati delle votazioni, che sarà inviato al Consiglio Nazionale entro 15 giorni dallo svolgimento.

Articolo 9

Coordinatore Locale

Ogni delegazione è retta da un Coordinatore locale. Il Coordinatore garantisce la rappresentanza locale della DIPORTO sul corrispondente territorio e promuove le attività della DIPORTO nella propria area territoriale collaborando con gli organi nazionali. Al Coordinatore spettano inoltre le funzioni previste dall'art. 20 dello statuto della DIPORTO nazionale. Il Coordinatore dovrà tenere uno schedario aggiornato dei soci appartenenti alla propria Delegazione.

Tutti gli incarichi istituzionali, cariche o partecipazioni agli organi associativi sono a carattere gratuito. Il Consiglio direttivo nazionale su proposta del Presidente

dell'Associazione può deliberare il riconoscimento di rimborsi spese per l'adempimento di compiti istituzionali particolarmente onerosi.

Il Consiglio direttivo nazionale può delegare al Coordinatore, secondo le modalità che di volta in volta saranno stabilite, alcuni compiti e/o funzioni.

Il Coordinatore redige e trasmette entro il 1° marzo di ogni anno una relazione sulla gestione dell'anno solare precedente, unito al rendiconto economico delle entrate e delle uscite della Delegazione. Il Coordinatore convoca ogni anno entro il 31 marzo, tutti gli iscritti alla Delegazione, presentando loro una relazione sulla gestione dell'anno precedente, gli indirizzi ed i programmi per la gestione dell'anno in corso. Della riunione viene redatto il verbale da trasmettere al Consiglio direttivo della DIPORTO.

Il Coordinatore dovrà relazionare regolarmente sulla vita e le attività della Delegazione alla segreteria nazionale e potrà far pervenire al Consiglio direttivo nazionale suggerimenti ed osservazioni in riferimento allo sviluppo e buona conduzione della Delegazione.

Per la funzionalità della Delegazione e sotto la propria responsabilità nei confronti del Consiglio direttivo nazionale e nell'ambito esclusivo dei soci, potrà avvalersi di collaboratori cui affidare specifici incarichi mirati all'attuazione degli scopi istituzionali dell'Associazione e del presente regolamento, nei limiti da esso imposti.

Il Coordinatore, in casi particolari, potrà essere invitato ad assistere alle riunioni del Consiglio direttivo nazionale al fine di pianificare e migliorare le attività della Delegazione della quale è responsabile.

Nel caso di organizzazione di eventi da parte della sua Delegazione, il Coordinatore si assumerà personalmente le responsabilità e le incombenze dell'organizzazione dell'evento in modo tale che siano portate a buon fine e con la piena soddisfazione degli associati e dei partecipanti curando anche gli obblighi in ordine alla sicurezza personale dei partecipanti.

Non gli è consentito, se non autorizzato, di intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni in nome del Consiglio direttivo nazionale per questioni riguardanti la propria Delegazione.

Il Consiglio direttivo nazionale deve essere tenuto informato di qualsiasi contatto o rapporto con enti e istituzioni pubbliche e private.

Articolo 10

Nomina del Coordinatore

Il Coordinatore dura in carica cinque anni. Due mesi prima della scadenza del proprio incarico, invita i soci iscritti alla Delegazione a proporre il nuovo Coordinatore e comunica i risultati al Consiglio direttivo nazionale, che dovrà esprimersi sulla proposta di nomina almeno venti giorni prima della scadenza. Ogni Coordinatore può essere rieletto.

Articolo 11

Perdita della qualifica di Coordinatore

La qualifica di Coordinatore si perde per :

- a. Dimissioni
- b. Perdita della qualità di socio per esclusione in base all'art.4 dello statuto della DIPORTO.
- c. Mancato rinnovo della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno (se prevista).
- d. Per mancanza di coordinamento con il Consiglio direttivo nazionale.

Articolo 12

Fondo di gestione delle strutture periferiche

Le Delegazioni periferiche hanno autonomia gestionale e patrimoniale. Ogni Delegazione deve promuovere tra i propri aderenti la partecipazione alle iniziative della DIPORTO e delle altre strutture periferiche.

Ogni delegazione territoriale potrà organizzare, previa specifica approvazione del Consiglio direttivo nazionale, anche le attività o manifestazioni di rilievo locale e nazionale.

In ogni caso tutte le quote dovranno essere versate sul conto corrente bancario della DIPORTO Nazionale, la quale provvederà a stornare le quote di competenza della Delegazione.

Il possesso della tessera dell'associazione DIPORTO dà diritto al socio di essere accolto presso qualunque delegazione territoriale e di partecipare alle iniziative delle stesse.

Il fondo di gestione delle strutture periferiche è costituito da tutti i proventi di loro competenza. Le delegazioni non possono deliberare, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili o di avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Le delegazioni devono inviare alla DIPORTO con cadenza mensile, tutte le quote associative e le somme eventualmente riscosse direttamente a qualunque titolo. E' fatto divieto assoluto alle delegazioni di utilizzare tali somme o di trattenerle a compensazione di eventuali crediti o per qualsiasi causa.

L'esercizio sociale delle delegazioni territoriali decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Gli introiti sono costituiti:

- a. Da un'aliquota stabilita dal Consiglio direttivo della DIPORTO delle quote associative dei soci iscritti alla struttura periferica.
- b. Da un'aliquota stabilita dal Consiglio direttivo della DIPORTO delle quote di frequenza per eventuali corsi, manifestazioni od iniziative organizzate dalla struttura periferica.
- c. Da un'aliquota concordata con il Consiglio direttivo nazionale delle quote di partecipazione ad iniziative di carattere nazionale organizzate dalla struttura periferica ed autorizzate dal Consiglio direttivo della DIPORTO.
- d. Da un'aliquota di eventuali sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni, liberalità di Enti o privati.

Nel caso di definitivo scioglimento della Delegazione periferica, l'eventuale esubero delle somme viene acquisito dalla Diporto nazionale.